

ECOINCENTIVI 2007

La legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) ha introdotto una serie di agevolazioni destinate a favorire l'acquisto dei veicoli ecologici e la demolizione dei veicoli più inquinanti.

1) MOTOCICLI

E' previsto un contributo e l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore di chi rottama un motociclo "euro 0" ed acquista un motociclo nuovo "euro 3".

Più esattamente:

- il contributo, erogato dallo Stato per i costi di rottamazione, è pari ad un massimo di € 80 ed è anticipato dal venditore del motociclo nuovo;
- l'esenzione dal pagamento del "bollo auto" per il motociclo nuovo "euro 3" vale invece per le prime cinque annualità.

Per godere di questi benefici la legge richiede 2 ulteriori condizioni:

- il contratto d'acquisto del motociclo nuovo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007;
- il motociclo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2008.

2) AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO

E' previsto un contributo e l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore di chi rottama una autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo "euro 0" o "euro 1" ed acquista una autovettura nuova "euro 4" o "euro 5", che emette non oltre 140 grammi di CO₂ al km.

Più esattamente:

- il contributo è di € 800 ed è anticipato dal venditore dell'autovettura nuova;
- l'esenzione dal pagamento del "bollo auto" per l'auto nuova "euro 4" o "euro 5" vale invece per le prime 2 annualità. L'esenzione è elevata a 3 annualità se l'autovettura ha cilindrata inferiore a 1300 cc. o, se di cilindrata superiore o uguale a 1300 cc., è acquistata da persona il cui nucleo familiare (documentato da certificato di stato di famiglia) è formato da almeno 6 componenti non intestatari di altri autoveicoli.

Per godere di questi benefici la legge richiede 2 ulteriori condizioni:

- il contratto d'acquisto dell'auto nuova deve essere firmato nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007;
- l'auto nuova deve essere immatricolata entro il 31 marzo 2008.

3) AUTOCARRI

E' previsto un contributo di € 2.000, anticipato dal venditore dell'autocarro nuovo, a favore di chi rottama un autocarro "euro 0" o "euro 1" (che abbia sin dalla prima immatricolazione la stessa categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate) e acquista un autocarro "euro 4" o "euro 5" di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.

Per godere di questo beneficio la legge richiede 2 ulteriori condizioni:

- il contratto d'acquisto dell'autocarro nuovo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007;
- l'autocarro nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2008.

4) AUTOVETTURE ED AUTOCARRI CON ALIMENTAZIONE, ESCLUSIVA O DOPPIA, A GAS METANO O GPL, ALIMENTAZIONE ELETTRICA O AD IDROGENO

E' previsto un contributo a favore di chi acquista una autovettura o un autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o

doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.
Più esattamente:

- il contributo, anticipato dal venditore del veicolo, è di € 1.500
- e aumenta di ulteriori € 500 se il veicolo ha emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro.

Per godere di questo beneficio, **che è cumulabile con i benefici previsti ai precedenti punti 2 e 3**, la legge richiede 2 ulteriori condizioni:

- il contratto d'acquisto del veicolo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009;
- il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2010.

5) ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCO

E' previsto un contributo a favore di chi rottama, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, un autoveicolo per trasporto promiscuo "euro 0" o "euro 1", senza acquistare un veicolo nuovo.

Più esattamente:

- il contributo, anticipato dal demolitore autorizzato al quale è consegnato l'autoveicolo per la rottamazione, è pari ad un massimo di € 80 (in pratica il contributo copre fino a € 80 i costi per la rottamazione e per la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico);
- è previsto inoltre il rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, se colui che effettua la rottamazione non risulta intestatario di veicoli registrati.

IMPORTANTE:

I benefici descritti ai punti 1, 2, 3 si applicano anche nel caso in cui il veicolo demolito è intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, prevista per i benefici descritti ai punti 1 e 2, è, sempre che siano presenti di tutti i requisiti richiesti, del tutto automatica, per cui non è necessario presentare alcuna domanda.